



# **Comune di San Vito**

## **Provincia del Sud Sardegna**

**Regolamento per l'applicazione dell'addizione comunale  
all'irpef (ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

**ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 4 - BASE IMPONIBILE**

**ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

**ART. 6 - VERSAMENTO**

**ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

**ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di San Vito, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Vito.

## **Art. 4 - Base imponibile**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,3%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## **Art. 6 – Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.